

DECISIONE DIRIGENZIALE N.120 DEL 30/06/2026

OGGETTO: Fornitura di ricambi per le centraline di dosaggio cloro e per i diluitori per gli impianti natatori in gestione a Milanospport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 lett. b), D.Lgs. 36/2023 – REP.103/2026- CIG BC3AE20C71
Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Rilevato che Milanospport S.S.D. S.p.A., al fine di garantire il regolare e continuativo svolgimento delle attività presso gli impianti natatori in gestione, necessita di provvedere all'acquisto di ricambi per le centraline di dosaggio del cloro e per i diluitori installati presso i sistemi di trattamento delle acque;

Considerato che tali componenti risultano indispensabili per assicurare il corretto funzionamento degli impianti tecnologici, il mantenimento dei prescritti parametri igienico-sanitari e di sicurezza delle acque di balneazione, nonché la continuità del servizio erogato all'utenza;

Considerato altresì che la sostituzione dei componenti usurati o non più perfettamente funzionanti si rende necessaria al fine di prevenire eventuali malfunzionamenti degli impianti di dosaggio e trattamento dell'acqua, con possibili ripercussioni sull'operatività dei centri natatori e sul rispetto della normativa vigente in materia;

Rilevato che il sottoscritto ha nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), l'Arch. Alessandro Cazzaniga, dipendente della Stazione Appaltante, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato preliminarmente come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse

idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che con lettera di invito prot. n.445/2026 del 25/06/2026, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stata invitata a presentare offerta per l'affidamento in parola la società AQQUATRON S.r.l. con sede a Piacenza (PC) in Via G. Orsi n. 39, C.F. e P.IVA 01644710335, individuata tra i fornitori del mercato di riferimento, iscritto nella piattaforma telematica Sintel;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i., vista la natura dell'affidamento non si richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in oggetto;

Rilevato che con offerta n. protocollo informatico 1782749685854 presentata il 29/06/2026, la società AQQUATRON S.r.l., C.F. e P. I.V.A. 01644710335, si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura richiesta alle condizioni proposte, ritenute congrue rispetto ai prezzi di mercato per un importo complessivo pari a € 11.827,28 (euro undicimilaottocentoventisette/28) oltre I.V.A.;

Considerato che per il servizio in epigrafe è stato acquisito il CIG BC3AE20C71;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i, la stazione appaltante ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 94 e 95) dell'operatore economico mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di ANAC;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che nulla osta all'affidamento alla società AQQUATRON S.r.l. (con C.F. e P. I.V.A. 01644710335) che risulta in possesso di adeguata esperienza nel settore di riferimento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di affidare la Fornitura di ricambi per le centraline di dosaggio cloro e per i diluitori per gli impianti natatori in gestione a Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 lett. b), D.Lgs. 36/2023 – REP.103/2026- CIG BC3AE20C71 alla società AQUATRON S.r.l. con sede a Piacenza (PC) in Via G. Orsi n. 39, C.F. e P.IVA 01644710335, per un corrispettivo complessivo pari ad € 11.827,28 (euro undicimilaottocentoventisette/28) oltre I.V.A., comprensivo dei costi di trasporto;
2. di dare atto che la stazione appaltante ha verificato, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 in capo all'operatore economico affidatario
3. di fissare il termine ultimo per l'esecuzione della fornitura al 30 luglio 2026;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
5. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BC3AE20C71 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 19 dicembre 2023, n. 610 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
7. di disporre la liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle forniture effettuate con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010);
8. di dare atto che la spesa pari ad € 11.827,28 (euro undicimilaottocentoventisette/28) oltre I.V.A, trova copertura nel bilancio 2026;
9. di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
10. di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanosport S.S.D. S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Milanosport S.S.D. S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo Enrico Lamperti

(Documento firmato digitalmente)